

REGOLAMENTO DELLE INDENNITÀ DI INABILITÀ TEMPORANEA
DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Articolo Unico

1. A partire dall'1.07.1992 l'erogazione dell'indennità di invalidità temporanea di cui al 1° comma dell'art. 14 del Regolamento del Fondo di Previdenza dei Medici Ambulatoriali, per quanto attiene alla misura, modalità, decorrenza e durata delle stesse, è regolata dalle seguenti norme.
2. All'iscritto che diviene temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale spetta una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per i periodi di invalidità precedenti la cessazione del rapporto di convenzione e non oltre il compimento del settantesimo anno di età.
3. L'indennità giornaliera per invalidità temporanea viene erogata - su richiesta dell'iscritto - in presenza di un effettivo stato di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale che coincida con la sospensione dell'attività presso gli ambulatori a gestione diretta del Servizio Sanitario Nazionale; per i medici che svolgono la propria attività in ambulatori compresi nell'ambito territoriale di più UU.SS.LL., l'indennità giornaliera di inabilità temporanea spetta solo in caso di sospensione dell'attività presso tutti gli ambulatori.
4. L'indennità giornaliera erogata dal Fondo Ambulatoriali è cumulabile con tutte le prestazioni cui l'iscritto ha diritto per altro titolo; non è invece cumulabile con il trattamento di invalidità assoluta e permanente previsto dall'art. 10 del Regolamento del Fondo né con l'indennità di maternità corrisposta dal Fondo di Previdenza Generale ai sensi della Legge n.379 dell'11.12.1990.
5. L'indennità giornaliera viene erogata dopo 180 giorni di assenza dal servizio, anche non continuativa, negli ultimi 30 mesi, retribuita dal Servizio Sanitario Nazionale a mente degli Accordi Collettivi Nazionali di cui all'art. 48 della Legge n.833 del 23.12.1978.

6. L'indennità giornaliera viene calcolata sulla base dell'ultima retribuzione mensile corrisposta al medico da parte del Servizio Sanitario Nazionale - limitatamente alle voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ENPAM - ed è fissata nelle seguenti misure:
- 1,80% del compenso mensile suddetto per il periodo per il quale il S.S.N. corrisponde il 50% del trattamento economico;
 - 3,60% del compenso mensile suddetto per i 15 mesi per i quali il medico ha diritto alla conservazione dell'incarico senza assegni.
7. L'indennità erogata dal Fondo non potrà comunque essere corrisposta per un periodo anche non continuativo superiore a 18 mesi nell'arco degli ultimi 30 mesi.
8. In caso di assenza dal servizio per infortunio o per malattia del Medico Ambulatoriale non confermato, l'indennità giornaliera - calcolata sulla base della retribuzione mensile indicata al precedente sesto comma - spetta per i primi 3 mesi per i quali il medico ha diritto alla conservazione dell'incarico senza corresponsione di compensi; in questo caso l'indennità giornaliera è fissata in misura pari al 3,60% del compenso mensile suddetto.
9. Ai fini dell'ottenimento delle prestazioni per invalidità temporanea di cui al presente Regolamento sono equiparati ai Medici Ambulatoriali e ai Medici addetti alle attività della Medicina dei Servizi convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, i Medici Ambulatoriali convenzionati con altri Istituti ed iscritti al Fondo Ambulatoriali a mente dell'art.1, secondo comma, del Regolamento del Fondo.